

N. 000611/2019
N. 003397/2016

Mod. 16
R.G.N.R.



TRIBUNALE ANCONA
SEZIONE PENALE

VERBALE DI UDIENZA
(artt. 559, 480 e segg. c.p.p.)

Il giorno **7/07/2021** alle ore 16.06 in Ancona, davanti al Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice **Dott. Francesca Pizzi** con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario **Nadia Palazzo**

che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico per stenotipia / fonoregistrazione Sig. L. FABIETI per la trattazione in pubblica udienza del processo sopra enumerato, nei confronti degli imputati sottoindicati.

Sono presenti:

- Il Pubblico Ministero **Dott. R. LIONIELLO** - V.P.O. delegato

Imputato	Difensore,
A) FILAZZOLA Antonio Sante,	Avv. Matteo Bettin di fiducia
libero ass. ^o <u>oggi presente</u>	<u>presente</u>

Il g. 7/7/2021 revoca l'ordinanza di assenze

- Sono altresì presenti le seguenti altre persone:

Parte Civile **Vezzosi Elena** essente Ministero della Giustizia

Assistita dall' Avv. V. Miari presente

[Large diagonal line across the bottom of the page]

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ANCONA

MEMORIA DIFENSIVA NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE

ELENA VEZZOSI

Il sottoscritto Avv. Valeria Miari del Foro di Reggio Emilia, difensore di VEZZOSI ELENA, parte civile nel procedimento n. 3397/16 RGNR pendente avanti la S.V. a carico di FILAZZOLA ANTONIO SANTE

espone quanto segue

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, si ritiene che meritino accoglimento le rassegnate conclusioni, per i seguenti motivi.

1) SULLA PROCEDIBILITA'

All'udienza del 16/06/2021 la difesa dell'imputato ha prodotto, tra le altre, la mail che quest'ultimo sostiene aver inviato alla persona offesa il 08/06/2014, nella quale si annuncia di aver, il giorno precedente, aperto un blog (a distanza, quindi, di oltre un anno dalla sentenza).

Come ha riferito a più riprese la persona offesa, anche prima del controesame, la stessa non ha mai visto questa mail, avendo appreso dell'esistenza del blog solo nel novembre 2015, quando una conoscente di Palermo, che cercava su internet il suo numero, digitando il nome Elena Vezzosi si è avveduta della pubblicazione.

Tanto che le azioni poste in essere (a partire dalle diffide del suo avvocato per la rimozione del blog fino ad arrivare al colloquio con l'allora Presidente del Tribunale ed alla successiva relazione chiesta dal Ministero) sono avvenute in epoca successiva. Così pure la diffusione ad ampio raggio

nell'ambiente di lavoro e nella cittadina di residenza, per quanto è a sua conoscenza.

Non è dato sapere se la mail sia stata effettivamente accettata dal sistema e sia giunta nella casella di posta elettronica della persona offesa ovvero sia finita nello "spam": quel che è certo, in quanto rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo da cui far decorrere i termini per la presentazione della querela, è che la Dott.ssa Elena Vezzosi non l'ha mai vista, men che meno letta (come riferito in dibattimento).

E' pacifico che giorno da cui far decorrere il termine debba essere individuato nel momento in cui il soggetto abbia conoscenza del fatto-reato nella sua interezza, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica: nel caso di specie, la persona offesa ha affermato di aver appreso dell'esistenza del blog a novembre 2015 e non vi è agli atti alcun elemento che possa in qualche modo minare la credibilità della stessa quando sostiene essere la prima volta che prende visione della mail del giugno 2014.

2) SUL MERITO

Nessun dubbio, essendo la prova documentale, in merito alla sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato.

73

Ciò su cui eventualmente oggi si discute è se, nella condotta dell'imputato, possano dirsi sussistere l'esimente fondata sull'esercizio del diritto di critica, ovvero quella di cui all'art. 598 c.p..

Ad escludere che tali diritti siano stati legittimamente esercitati vi sono agli atti plurimi elementi.

2/A - Quanto al diritto di critica, si richiama in primo luogo il decreto di sequestro a firma del GIP, laddove elenca - seppur sommariamente - le motivazioni per cui la condotta dell'imputato *"non può essere scriminata in alcun modo, non concretizzandosi la condotta in uno scritto volto a perseguire un lecito obiettivo nelle sedi appropriate e diffondendosi presso un numero indeterminato di persone che fruiscono del servizio internet notizie lesive della reputazione"* della Dott.ssa Elena Vezzosi: il Sig. Filazzola, scrive il GIP, ha offeso l'onore e il decoro della stessa *"sia quale persona sia quale magistrato, facendo riferimento alla sua mala fede nell'assumere decisioni, alla sua irresponsabilità ed alle sue qualità quali la <superbia> e l'<arroganza>"*.

Risultano, infatti, ampiamente superati i limiti, seppur di più ampia portata rispetto alla cronaca, del diritto di critica: in particolare, è superato quello della continenza formale, traducendosi lo scritto - di cui vengono riportati ampi passaggi nell'imputazione - in offese, gratuite e gravissime, alla persona intesa come individuo, al giudice, alla magistratura in generale ed alle istituzioni.

Sotto la pretesa critica di una sentenza, si colpisce - in modo gratuitamente

aggressivo e con espressioni che oltrepassano di gran lunga il confine della contumelia - la persona fisica che ha redatto quella sentenza.

I gravissimi giudizi vengono poi espressi aprioristicamente, senza dare nessuna contezza del perché, secondo l'autore, si sia giunti alla convinzione che l'esponente sia un magistrato corrotto, che dichiara il falso, nasconde prove, ne altera altre e risponde a logiche di piaceri reciproci e poteri occulti di cui tutti - magistrati di Reggio Emilia e dell'Italia intera, oltre che le principali istituzioni dello stato - fanno parte, allo scopo di ingannare i cittadini, manipolarli, sottrarre loro denaro.

Ad escludere categoricamente l'esimente in parola valgono, oltre che i passaggi espliciti, la forma espositiva utilizzata e le scelte grafiche, in alcune frasi che tendono a manipolare il lettore (ad esempio quella in cui l'autore scrive che la raccomandata di diffida sarebbe giunta il giorno dopo l'invio al presidente del Tribunale di Reggio Emilia di una sua mail: come ha riferito anche la teste, l'intento che l'ha mossa a inviare quella richiesta era tutt'altro, vale a dire un tentativo, non riuscito, di ottenere l'eliminazione della pagina evitando al sig. Filazzola di essere denunciato (tentativo effettuato in un momento in cui l'odierna parte civile nulla sapeva dell'invio, il giorno precedente, della comunicazione dell'imputato).

In breve, lungi dal manifestare una critica lecita all'operato del magistrato, l'imputato ha preso di mira la persona, nei cui confronti ha espresso il suo disprezzo con parole inutilmente umilianti, denigratorie e aggressive della sua reputazione.

80

Ciò è stato fatto attraverso un mezzo che, a giudizio della stessa Suprema Corte, deve essere apprezzato in quanto trattasi di modalità di esercizio della critica connotato di "eccentricità" (Cass. 8898/21), persistendo peraltro nella propria condotta (sia rifiutandosi di rimuovere il blog, sia aggiungendo nuove offese e rincarando la dose dopo aver ricevuto la diffida).

2/b) Nè può dirsi sussistere, come peraltro rileva il GIP, l'esimente di cui all'art. 598 c.p., vista la sede dei giudizi espressi, diretta ad un numero indeterminato di persone e rivolte a tutti eccetto che alla sede preposta: quella dell'appello, che non è mai stato proposto, come è confermato dalla mail del 2014 che l'imputato ha scritto alla persona offesa, prodotta alla scorsa udienza dalla difesa.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto dalla fattispecie in esame è confermato da una serie di elementi univoci, risultanti dagli atti: non solo il blog, creato ad hoc, ma

- il rifiuto da parte dell'imputato di eliminare, dopo che ha ricevuto la raccomandata del legale della Dott.ssa Elena Vezzosi, il contenuto del blog diffamatorio;
- lungi dal desistere, dopo aver ricevuto la raccomandata l'imputato ha rincarato la dose, aggiungendo ulteriori frasi diffamatorie;
- l'avere, l'imputato, in quella mail prodotta alla scorsa udienza dalla difesa cui si è fatto riferimento (08/06/2014), comunicato la propria decisione di non appellare la sentenza: se ciò non rileva ai fini della procedibilità, per le ragioni già esposte, è invece fondamentale per chiarire ulteriormente

l'elemento soggettivo; in particolare, dalla mail – che si scrive essere successiva di un giorno alla creazione del blog – emerge la piena consapevolezza e volontà di denunciare pubblicamente il magistrato, anzichè chiedere all'Autorità giudiziaria competente il vaglio della sentenza: se, davvero, l'intento dell'imputato fosse stato quello di evidenziare gli aspetti della giurisprudenza italiana che sarebbero in contrasto con la decisione del giudice (e non quello di offendere l'onore e il decoro della persona e del magistrato) quelle censure sarebbero state portate davanti al Giudice di secondo grado.

2/c - Per altro verso, tali considerazioni e l'istruttoria dibattimentale escludono che possa ritenersi sussistere nel caso di specie la causa di non punibilità prevista dall'art. 599 c.p.: secondo l'orientamento giurisprudenziale, infatti, *“il comportamento provocatorio, costituente il fatto ingiusto, che dovrebbe causare lo stato d'ira e la reazione diffamatoria dell'offensore, deve ritenersi contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in forza della mera percezione negativa che del medesimo abbia avuto l'agente. ne consegue che non è sufficiente che l'agente si sia sentito provocato, essendo necessario che questi sia stato oggettivamente provocato”* (Cass. 8898/2021).

Nel caso di specie, anche in ragione del lasso di tempo intercorso tra la sentenza e la creazione del blog (stando alle sue parole, il 07/04/2014), oltre che delle competenze dell'imputato nonché della tipologia di frasi pubblicate e dell'oggetto delle critiche (una sentenza, appunto), non può ritenersi sussistere la provocazione, neppure putativa.

3) SULL'AGGRAVANTE

La fattispecie contestata risulta poi aggravata dal terzo comma dell'art. 595 c.p.

Sul punto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che l'uso dei social network integra l'ipotesi in parola, "poichè trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione". Ciò in quanto, prosegue la cassazione, l'articolo 595 comma iii c.p., attraverso il riferimento a *"ogni altro mezzo di pubblicità"*, rende *"evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampio del concetto di stampa, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione – dal fax ai social media – che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie a un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti"* (Cass. 8482/2017).

4) SUL QUANTUM

La persona offesa, sentita alla scorsa udienza, ha chiarito il disagio e l'imbarazzo creato dalla diffusione di questo blog, soprattutto all'interno del suo ambiente di lavoro: la stessa era un magistrato presso il tribunale di Reggio Emilia, città di 170.000 abitanti e due soli giudici del lavoro.

Ha altresì chiarito che il contenuto del blog era diventato il pettegolezzo del tribunale, tanto da far sì che il presidente stesso si è raccomandato che fossero portate avanti tutte le azioni volte a rimuoverlo (i precedenti tentativi, che volevano evitare la querela, come ha riferito e come emerge dalle produzioni non hanno sortito effetto alcuno).

addirittura, la persona offesa è stata costretta a redigere una relazione a seguito di una causa promossa dall'imputato verso il ministero, con ciò procrastinando gli effetti dannosi del reato.

Ciò premesso, anche in considerazione della gravità delle offese, del mezzo utilizzato, del tempo di permanenza del blog in rete e sulla scorta di una recente sentenza del tribunale di Vicenza, si è determinato l'ammontare del risarcimento danni nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni.

L'importo richiesto, pari ad € 15.000,00, è pari a quello che il citato giudice di merito vicentino ha liquidato a favore di un vigile urbano diffamato su un social network, tenendo in considerazione *"le conseguenze negative nella sfera morale, professionale e relazionale della vittima"*, chiarendo che il risarcimento non può essere simbolico (Tribunale Vicenza sentenza n. 1673 del 05/10/2020, pubblicata il 15/10/2020).

Tale sentenza è in linea con l'orientamento ormai pacifico che sancisce che le offese arrecate a mezzo social sono dirette ad una pluralità indistinta di persone e per questo hanno un impatto mediatico importante.

82

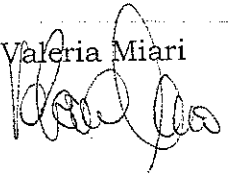
Non solo: la giurisprudenza rileva che ciò che conta è anche l'atteggiamento successivo alla contestazione della diffamazione: mantenere il post o il blog che sia nonostante la richiesta di rimozione, infatti, rafforza la volontà lesiva dell'autore e fa impennare il danno.

Ancora: la citata sentenza di merito, uniformandosi alle pronunce già espresse, ha chiarito che nel caso di diffamazione aggravata commessa con tale mezzo il danno non patrimoniale non necessita di una prova rigorosa ma può essere anche presunto, essendo il danno morale implicito nel mezzo utilizzato per la veicolazione delle offese.

Nel caso di specie, peraltro, la persona offesa ha chiarito il pregiudizio morale subito per mesi, sia come persona sia e soprattutto quale magistrato, per cui si ritiene equo un ristoro parametrato ai danni subiti.

Reggio Emilia-Ancona, 7 luglio 2021

Avv. Valeria Miari



TRIBUNALE DI ANCONA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Nel procedimento penale n. 3397/16 R.G.N.R., pendente avanti la
S.V. a carico di FILAZZOLA ANTONIO SANTE,

CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

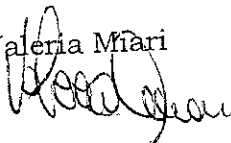
VEZZOSI ELENA

Voglia il Tribunale adito:

- a) affermare la penale responsabilità del Sig. Filazzola Antonio Sante in ordine al reato al medesimo ascritto (art. 595 c.p.) e, conseguentemente, condannarlo alle pene di legge;
- b) dichiarare tenuto e condannare il Sig. Filazzola Antonio Sante a risarcire alla parte civile, a titolo di danni non patrimoniali dalla stessa patiti in seguito alla commissione del suddetto reato, nella misura complessiva determinata in via equitativa di € 15.000,00, o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
- c) dichiarare tenuto e condannare il Sig. Filazzola Antonio Sante a rifondere alla parte civile la spesa del grado, come da separata nota che si allega.

Reggio Emilia - Ancona, ~~4 novembre 2020~~ 16 giugno 2021

Avv. Valeria Miari



TRIBUNALE DI ANCONA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Nel procedimento penale n. 3397/16 R.G.N.R. Mod. 21 nei confronti del Sig. FILAZZOLA
ANTONIO SANTE

Nota spese competenze ed onorari per la parte civile
VEZZOSI ELENA

D.M. Giustizia 55/2014

Scaglione GIP/GUP

Fase di studio	810,00
----------------	--------

Fase introduttiva (redazione atto di querela e istanza di sequestro)	720,00
--	--------

Scaglione Trib. Monocratico

Fase di studio	450,00
----------------	--------

Fase introduttiva	540,00
-------------------	--------

(redazione e deposito lista testi / costituzione di parte civile	540,00
--	--------

Fase istruttoria (partecipazione udienze dibatt. 09/04/19,	1.080,00
--	----------

06/11/19, 04/11/20)	1.350,00
---------------------	----------

Fase decisionale (udienza discussione 04/11/20)	
---	--

Spese imponibili:

trasferta Ancona 09/04/19	257,90
---------------------------	--------

trasferta Ancona 06/11/19	89,70
---------------------------	-------

Spese escluse:

postali	4,95
---------	------

deposito querela	3,84
------------------	------

costituzione parte civile	27,00
---------------------------	-------

visura Conservatoria	1,00
----------------------	------

copia atti	5,81
------------	------

copia verbale udienza	8,72
-----------------------	------

deposito lista testi	3,87
----------------------	------

Totale	55,19	5.297,60
--------	-------	----------

Oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 04 novembre 2020

Avv. Valeria Miari



Le PM deposita (memoriale) verbale di interrogatorio con allegato memorie e documenti depositati dell'imputato
Esaurita l'assunzione delle prove, le parti formulano ed illustrano le seguenti conclusioni:

Il Pubblico Ministero chiede: L'imputato chiede di essere sentito e dichiarazioni*
L'Avv. Beilin nelle ossere sulle produzioni del PM; la P.C. nelle ossere

* FIAZZA ANTONIO SANTE M. 1/11/71 a Ferrandina (MT)

I... difensor L'imputato deposita anche su proprio imberato
memoriale

L'imputato e suo difensore chiedono un rinvio di questo
processo affinché vengano acquisiti gli atti conclusivi
nelle risposte della presidenza del Consiglio dei Ministri
del ministero della giustizia e del Csm in ordine al
giudizio giustiziaristico entro nelle sentenze delle sei vertori

I... difensor

Le PM si oppone alle richieste esibendo che in ordine
le competenze degli organi costituzionali richiesti non è
dato sapere se vi siano gli atti richiesti come non è dato
sapere se pendono un provvedimento oltre al capilene nei
contorni delle ossere pure anche ritenendo per le richieste oltre
la PC si associa al PM, e segna oltre l'irricevibilità //

Il Giudice, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Terminata la deliberazione, il Giudice rientra nell'aula di udienza e procede alla pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

Verbale chiuso ore 18,40

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
-Nadia Palazzo-

IL GIUDICE
- Dott. Francesca Pizzi -

ei fini dell'intero processo della documentazione richiesta

- Il G. n. 1, sulla richiesta di rinvio per l'acquisizione dei documenti
elementi dell'imputato;

sentire le altre parti;

z. 1. 1. che la richiesta per come formalizzata non prospetta

le esente ragioni avuto riguardo che sollecita di acquisizione

per cui l'acquisizione sia da ritenersi necessaria ovvero

z. 1. 1. ei fini di occuparsi anche in consistenza delle

fase processuali in cui ci si trova

PM

z. 1. 1. la richiesta di rinvio

Vive oltre le parole dell'imputato per le proprie esperienze
dichiarazioni Come da fotografie

Plimp.to. in cui viene sottoscritte le memorie che deposita

An supporti informatici -

Il G. n. 1 dichiara chuse l'istruttoria ed invia
a Concludere

Il P. n. 1 chiede la condanna alla pena per il reato

ex art. 593 CP alla pena di € 3000 o di multa

Concesse le attenuanti generiche

Il def. P. n. 1 chiede la condanna dell'imputato e riconoscimento dei danni.

Come da conclusioni scritte che deposita unitamente a note spese
e deposita memorie

Il def. dell'imputato chiede l'assoluzione in via principale perché il
fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, con il riconoscimento
della scriminante del titolo di carica dell'art. 51 CP e 593 CP, in sede
NDP per il fatto di valore querela, in sub assoluzione per particolare
Tenute' oltre fatto ex art. 131 bis CP, in ult. sub minimo della
pena, riconoscimento art. 131 bis CP, benefici di legge,
P. n. 1



TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Francesca Pizzi, all'esito dell'udienza del 7.07.2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara FILAZZOLA Antonio Sante colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e per l'effetto, riconosce le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede al predetto imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

condanna FILAZZOLA Antonio Sante al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile che liquida in € 8.000,00, oltre al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza dalla stessa sostenute pari a complessivi € 4.950,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina la confisca e la distruzione mediante definitivo oscuramento (ovvero cancellazione) della pagina web in sequestro.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Ancona, 7.07.2021

Il giudice
dr.ssa Francesca Pizzi

